



**Dottor ANTONINO PRIVITERA**

Notaio

00198 Roma - via Emilio de' Cavalieri, 7

Tel. 06.808.37.70 - 06.80837.73

Fax 06.807.23.17

REPERTORIO N.67583

RACCOLTA N.44897

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue  
del mese di marzo

22 marzo 2021

In Roma, nel mio studio, alle ore diciassette.

Innanzitutto a me dottor Antonino Privitera, Notaio in Roma con studio in via Emilio de' Cavalieri n.7, iscritto nel Collegio Notarile di Roma,

è presente il signor

- RITORTO Domenico, nato a Stiring Wendel (Francia) il giorno primo marzo 1964, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Associazione:

**"AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN - Sezione Castelli Romani - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**, in breve anche **"AIPD Sezione Castelli Romani - ONLUS"**, con sede legale in Albano Laziale, via Alcide de Gasperi n. 83, codice fiscale 90055590583, iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche Private in data 7 ottobre 2016 al numero 340, e successiva determinazione dirigenziale GI 5866 del 19 novembre 2019 giusta i poteri a questi spettanti in virtù del vigente statuto sociale.

Detto componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che sono convenuti in questo luogo, giorno ed ora, i soci della suddetta società per costituirsi in assemblea al fine di discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

**1)** modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore assumendo la veste di Associazione di Promozione Sociale (APS);

**2)** modifica della denominazione sociale;

**3)** varie ed eventuali;

ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea stessa.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue: ai sensi dell'articolo 10 (dieci) dello statuto sociale e per unanime designazione dei presenti, assume la presidenza dell'assemblea, il predetto componente, il quale constata e mi comunica:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata;

- che sono presenti numero venti (su ventiquattro) associati di cui numero diciannove presenti in videoconferenza e RITORTO Domenico in presenza;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti in videoconferenza:

- lo stesso componente, Presidente;
- PANTALONI Marco, Vice Presidente;
- CIRELLI Bruno, Consigliere;

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO TERRITORIALE

Roma 3

Registrato

in data 25/3/2021

al n. 7019

Serie 1T

- CONEDERA Marina, Consigliere;
- BURALI Emanuele, Consigliere;
- che per il Collegio dei Revisori sono presenti:
- Dottor DAVOLA Giuseppe, nato a Tropea il giorno 4 giugno 1958, Presidente, in audioconferenza;
- PELOSI Luigi, Revisore dei Conti, in videoconferenza;
- SERANGELI Fabio, Revisore dei Conti, in videoconferenza;

il tutto come da foglio presenze conservato agli atti sociali;

- che in conseguenza l'assemblea deve considerarsi validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente inizia la discussione sul primo punto posto all'ordine del giorno relativo all'adeguamento dello Statuto alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore ai sensi dell'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore").

Il Presidente illustra, quindi, all'assemblea la bozza del nuovo Statuto.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che è intenzione dell'associazione di assumere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, riconosciuta la fondatezza delle argomentazioni esposte, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti

delibera

**1)** di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" e ne forma parte integrante;

**2)** di assumere, in conseguenza di quanto sopra deliberato, la denominazione di "AIPD - Associazione Italiana Persone Down Sezione Castelli Romani Associazione di Promozione Sociale APS".

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al Registro della promozione sociale della Regione Lazio.

Null'altro essendovi su cui deliberare la presente assemblea viene sciolta alle ore diciassette e minuti venticinque.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

Il presente verbale viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti trenta.

Di quest'atto scritto in parte da me Notaio in parte da persona di mia fiducia, ho dato lettura al comparente unitamente all'allegato che lo dichiara conforme alla sua volontà, sottoscrivendolo unitamente a me Notaio.

Occupi pagine cinque fin qui di due fogli.

Firmato: Domenico Ritorto - Antonino Privitera Notaio

**Allegato "A" all'atto rep./racc.67583/44897**

**STATUTO**

**Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

L'Associazione, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile a Roma il 19 novembre 2003, con atto del notaio Dottoressa Marina Fanfani rep. n. 48036, ha preso la denominazione "AIPD - Associazione Italiana Persone Down Sezione Castelli Romani - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale". Dal presente statuto la denominazione è "AIPD - Associazione Italiana Persone Down Sezione Castelli Romani Associazione di Promozione Sociale APS", da ora in avanti denominata "associazione".

L'Associazione è Associazione di Promozione Sociale (in breve anche APS) iscritta al registro regionale delle associazioni ex Legge 1 settembre 1999, n. 22 con determinazione n. G08859 del 2 agosto 2016. Quale APS, l'associazione prevede il libero accesso alla qualità di socio senza alcuna discriminazione, riconoscendo altresì la piena partecipazione alla vita associativa. Allo stesso modo non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La partecipazione sociale non può essere subordinata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'Associazione è Sezione Autonoma dell'AIPD - Associazione Italiana Persone Down APS, con sede in Roma, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n. 318 dell'8 giugno 1983 e che verrà qui di seguito denominata per brevità AIPD Nazionale - APS.

L'Associazione potrà utilizzare la formula abbreviata di "AIPD Sezione Castelli Romani - APS".

L'Associazione è iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche Private in data 7 ottobre 2016 al numero 340, e con successiva Determinazione Dirigenziale G15866 del 19/11/2019 giusta i poteri a questi spettanti in virtù del vigente statuto sociale.

L'Associazione ha sede in Albano Laziale (Roma).

L'Associazione è retta dal presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci

ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 11. L'AIPD Nazionale potrà inibire l'utilizzo della denominazione AIPD alla Sezione nei soli casi in cui:

- 1) L'Associazione non operi più in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale - APS;
- 2) per gravi irregolarità statutarie e amministrative comprese le norme derivanti dal Regolamento delle Sezioni.

#### **ART. 2 - SCOPO**

L'Associazione non ha finalità di lucro anche indiretto ed esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - individuate dalla legge vigente all'art. 5 del codice del terzo settore - a favore delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione a socio ed in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale. In particolare potrà svolgere

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. Le predette attività potranno essere esercitate anche mediante la partecipazione a bandi di gara.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione contribuisce allo studio della sindrome di Down (trisomia 21), e provvede ad una aggiornata informazione sulla stessa. Agevola l'inserimento e l'integrazione scolastica, lavorativa e sociale, a tutti i livelli, delle Persone con sindrome di Down, seguendole nel loro percorso di vita dall'infanzia all'età adulta.

A tale scopo l'Associazione si propone tra l'altro di:

A - intervenire per dare ai familiari - fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione del trisomico - sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;

B - facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado;

C - promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire

l'inserimento di tutte le persone con sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna e di corsi di formazione professionale in favore di tali persone, favorendone l'inserimento socio-lavorativo.

D - promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta;

E - raccogliere, per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura della sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza; promuovere ricerche, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone con sindrome di Down; favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze anche attraverso proprie pubblicazioni;

F - creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori socio-sanitari;

G - diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con sindrome di Down;

H - offrire agli organi Legislativi e di Governo della Regione e degli altri Enti Locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

I - tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone con sindrome di Down, con handicap e dell'infanzia in generale per coordinare con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;

L - tutelare la dignità della persona trisomica e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con handicap;

M - patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.

I - servizi e le attività sono aperti a tutti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'assemblea.

L'Associazione esercita, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione opera esclusivamente nell'ambito della Regione Lazio e realizza le attività sopra descritte esclusivamente nell'ambito della Regione.

#### **ART. 3 - SOCI: Categorie.**

L' Associazione è composta dai Soci:

a - ORDINARI: genitori, anche adottivi, fratelli, sorelle, parenti entro il IV grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno di persone con sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona con sindrome di Down) nonché le persone con sindrome di Down, che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l'attuazione e il perseguimento dello scopo dell'Associazione. Il Socio ordinario è anche Socio dell'AIPD Nazionale - APS.

b - COLLABORATORI: le persone che, non rientrando nella categoria precedente, condividono gli scopi e le attività dell'Associazione, e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell'Associazione.

c - BENEMERITI: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti.

#### **ART. 4 - SOCI: Ammissione, recesso, esclusione**

Il Socio ORDINARIO è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda di ammissione il Socio esplicitamente accetta sia lo Statuto dell'AIPD Sezione Castelli Romani APS, sia quello dell'AIPD Nazionale APS. La presentazione della domanda di iscrizione all'AIPD Nazionale APS e il relativo versamento della quota nazionale possono

essere effettuati anche tramite l'AIPD Sezione Castelli Romani APS che ne curerà l'inoltro. Il Consiglio di Amministrazione, constatata la dovuta presentazione contemporanea di iscrizione all'AIPD Nazionale APS, nonché l'avvenuto versamento delle rispettive quote annuali, con delibera, accetta la domanda a Socio Ordinario e provvede alla sua iscrizione nel libro dei soci. Il socio può recedere o essere escluso a norma dell'art. 24 del codice civile.

Il Socio è tenuto al versamento della quota minima dell'AIPD Sezione Castelli Romani APS e dell'AIPD Nazionale APS entro il 28 febbraio dell'anno in corso. La qualità di Socio non si perde nel caso che il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare, dopo tale data il Socio viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda. La qualità di Socio non è trasmissibile.

Il Socio COLLABORATORE che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare, è ammesso con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione dell'AIPD Sezione Castelli Romani APS, previo versamento di una quota minima annuale, stabilito dall'Assemblea, per i Soci Collaboratori. Può recedere, dandone comunicazione, salvo motivi di urgenza, almeno un mese prima dell'effettiva cessazione della collaborazione.

Il Socio ORDINARIO e COLLABORATORE, quando abbia cessato di appartenere all'AIPD Sezione Castelli Romani APS non può più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'AIPD Sezione Castelli Romani APS.

Il Socio BENEMERITO è nominato dall'Assemblea.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi previa richiesta scritta presentata al presidente dell'associazione.

#### **ART. 5 - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono espressamente vincolati, non utilizzabili e indisponibili per far fronte agli oneri gestionali:

- a) il fondo di dotazione patrimoniale accantonato ai fini del conseguimento della personalità giuridica per gli importi stabiliti dalla normativa regionale e/o statale. Il suddetto fondo sarà adeguato all'importo che la normativa vigente dovesse successivamente reputare più idoneo;
- b) quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbono essere alienati.

#### **ART. 6 - ORGANI**

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) l'Organo di controllo.

#### **ART. 7 - ASSEMBLEA COSTITUZIONE**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi cioè:

- a) SOCI ORDINARI e COLLABORATORI iscritti nel libro Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 28 febbraio o all'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 28 febbraio;
- b) SOCI BENEMERITI.

Hanno diritto al voto i Soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso e i Soci Benemeriti, comunque maggiorenni.

Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, con delega scritta su un apposito modulo intestato al socio, inviatogli con l'avviso di convocazione; il numero delle deleghe ammissibili per ogni Socio non potrà comunque essere superiore a 3. L'Assemblea non può deliberare l'assegnazione di un numero di deleghe tale che il singolo Socio rappresenti più del 20% dei Soci.

Il Socio delegato deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea la o le deleghe in suo possesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo, nelle assemblee ordinarie e straordinarie non possono ricevere deleghe né dare la propria.



L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni caso quando siano presenti almeno 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.

#### **ART. 8 - ASSEMBLEA - COMPETENZE**

L'Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo Statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria competono:

- a) la determinazione della quota associativa annuale minima per i Soci ordinari;
- b) la determinazione della quota annuale minima per i Soci collaboratori,
- c) la determinazione del numero e la nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina dell'organo di controllo;
- e) la nomina dei Soci benemeriti;
- f) la determinazione del numero di deleghe ammissibili;
- g) l'accettazione di donazioni, eredità, lasciti;
- h) l'acquisto la trasformazione e l'alienazione di beni immobili;
- i) l'approvazione del programma delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;
- j) la delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- k) l'esclusione del Socio per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 C.C.

All'Assemblea straordinaria competono:

- a) le modificazioni dello Statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui (vedi anche art.21).

In tal caso l'assemblea dovrà altresì deliberare l'Ente del Terzo settore al quale devolvere l'eventuale patrimonio residuo, in rispetto della normativa vigente.

#### **ART. 9 - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE**

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede della Associazione da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa. L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con

le stesse modalità.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

L'Assemblea è convocata entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo. L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei Soci entro un mese dalla ricezione della richiesta.

#### **ART. 10 - ASSEMBLEA - UFFICIO DI PRESIDENZA**

L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario; per l'Assemblea straordinaria nella persona di un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dell'organo di controllo o su altro argomento di sua competenza.

#### **ART. 11 - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI**

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete.

Nelle Assemblee le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea.

Per deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati (art.21 c.c.).

Le determinazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o dal Notaio; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro.

#### **ART.12 IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la

ratifica.

Il Presidente, o per delega un membro del Consiglio d'Amministrazione, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra le Sezioni e il Consiglio d'Amministrazione Nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle Sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse.

Il Presidente si impegna a rispettare nella propria Sezione l'applicazione del Regolamento delle Sezioni.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente che convoca una Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

#### **ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSIZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone, nominati dall'Assemblea tra tutti i soci che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma. La maggioranza del consiglio di amministrazione dovrà comunque essere costituita da soci.

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Codice del Terzo Settore.

I Componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.

L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei Soci - convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dall'organo di controllo - abbia ricostituito il Consiglio.

#### **ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio e all'organo di controllo almeno dieci giorni prima dell'adunanza utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione (email, sms e simili). Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i Consiglieri

almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o l'organo di controllo; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dall'organo di controllo.

**ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ADUNANZA E  
DELIBERAZIONI**

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanano o si astengono.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

**ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPETENZE**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'associazione.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato consultivo formato da persone con sindrome di Down maggiorenti perché possa dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione e anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone con sindrome di Down sulle attività e la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il Consiglio delibera sull'accettazione di donazioni, eredità, lasciti, aventi per oggetto beni immobili, nonché sull'acquisto, la trasformazione e l'alienazione degli stessi.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei Soci e sulla proposta all'Assemblea dei Soci benemeriti, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai

propri Soci per le attività prestate.

#### **ART. 17 - BILANCI ED AMMINISTRAZIONE**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario, il Consiglio presenta all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate e il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo.

Ciascun bilancio viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate.

I documenti sopra citati verranno depositati presso la sede, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole dell'organo di controllo, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci, l'espletamento dei servizi di cassa, quest'ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal Consiglio medesimo.

L'Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno sempre destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o a quelle direttamente connesse. Al raggiungimento dei parametri dimensionali previsti dalla legge per la redazione del bilancio sociale, il consiglio di amministrazione lo redige e lo rende pubblico ai sensi della normativa vigente (art.14 CTS).

#### **ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI - COMPOSIZIONE**

L'organo di controllo è composto da tre persone anche non Soci, nominate dall'Assemblea dei Soci che ne designa il Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili e negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, che non siano coniugi, parenti o affini entro il 4° grado dei componenti il

Consiglio di Amministrazione. Almeno uno dei componenti dell'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397 del cc.

Dura in carica un triennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e, comunque, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

Quando uno dei membri viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a sostituirlo, permanendo lo stesso in regime di prorogatio, ferma la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente comma. La revisione legale dei conti è obbligatoria nei casi previsti dalla legge, fermo restando la facoltà dell'assemblea di nominare un revisore legale (persona fisica o società). La revisione legale può essere affidata all'organo di controllo qualora i suoi componenti abbiano i requisiti necessari.

**ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO E IL REVISORE LEGALE DEI CONTI  
- COMPETENZA**

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, oltre a tutti i compiti assegnati dalla legge vigente.

L'organo di controllo ha i poteri ispettivi previsti dalla legge.

Il revisore legale dei conti, ovvero l'organo di controllo se affidatario della revisione legale, esercita l'attività di controllo contabile secondo la normativa speciale.

All'organo di controllo compete:

- a) il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell'ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e del Regolamento amministrativo-contabile;
- b) la presentazione all'Assemblea dei Soci di una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, a convocare i medesimi; a compiere quant'altro previsto dallo Statuto di competenza del Collegio medesimo e dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
- d) monitorare l'osservanza delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti

del monitoraggio svolto.

#### **Art. 20 - LIBRI SOCIALI**

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro dei soci;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

#### **ART. 21 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIOGLIMENTO O ESTINZIONE**

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

#### **ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, le norme del Codice Civile.

Firmato: Domenico Ritorto - Antonino Privitera Notaio





Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico  
(art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

**CERTIFICO**

Certifico io sottoscritto Dott. Antonino Privitera, Notaio in Roma, con studio in Roma, Via Emilio de' Cavalieri n.7, iscritto nel Collegio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, in formato pdf/a non modificabile ed elaborata in supporto informatico.

**E' CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE ANALOGICO**

sottoscritto sia nell'atto che - ove prescritto - negli allegati a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n.82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento originariamente analogico/cartaceo, formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Roma, 29 marzo 2021